

LICEO NORBERTO ROSA

SEDE CENTRALE DI SUSÀ (TO) - LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE

SEDE DI BUSSOLENO(TO) -LICEO SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE E LICEO
ARTISTICO

MAIL: TOPC8000P@ISTRUZIONE.IT PEC: TOPC8000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Questo documento, elaborato dal gruppo GLI del nostro Istituto, è una guida dettagliata per informare le famiglie sulle prassi attuate, all'interno della nostra scuola, per l'inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali

INDICE DEL DOCUMENTO

INTRODUZIONE	2
1. Premessa	2
2. Finalità	3
3. Normativa di riferimento	4
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	8
1. Quadro generale	8
2. Studenti con disabilità (Legge 104/1992)	11
3. Studenti con disturbi evolutivi specifici	12
4. Studenti in situazione di svantaggio	16
5. A chi chiedere informazioni e chiarimenti	17
PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ	18
Le fasi del progetto di inclusione	18
Orientamento in ingresso	18
Raccolta ed analisi dei dati	18
Continuità	18
Formazione delle classi	18
Accoglienza	19
Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)	19
Partecipazione alle attività extrascolastiche	19
PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DSA	20
Le fasi del progetto di inclusione	20
Iscrizione alle classi prime	20
Nuova certificazione in corso d'anno scolastico	21
Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato	22
PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE STRANIERE, SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA	23
1. Premessa e normativa di riferimento	23
2. L'iscrizione a scuola di studenti neo arrivati	23
3. La personalizzazione del percorso di apprendimento	24
ALLEGATO 1 - Curricolo dello studente con disabilità: comunicazione del Consiglio di Classe	25
ALLEGATO 2 - Curricolo dello studente con disabilità: dichiarazione della famiglia	27
ALLEGATO 3 - Informazioni sul percorso di studi dello studente con disabilità e sulla validità del titolo di studio	28

INTRODUZIONE

1. Premessa

Il Protocollo di accoglienza per gli studenti e le studentesse con Bisogni Educativi Speciali contiene le linee guida di informazione riguardanti l'accoglienza e l'inserimento di questi studenti in funzione delle situazioni individuali, dei livelli socio-culturali, delle modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, dei ritmi personali di apprendimento che rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate.

Secondo l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) per Bisogno Educativo Speciale si intende "qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o dell'apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessiti di una educazione speciale individualizzata".

La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta."

La stessa direttiva delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.

Il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, viene ridefinito e completato estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:

- studenti con disabilità (tutelati dalla Legge 104/1992);
- studenti con disturbi evolutivi specifici, tra cui
 - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
 - studenti con deficit nell'area del linguaggio
 - studenti con deficit nelle abilità non verbali
 - studenti con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
 - studenti con funzionamento cognitivo limite (FIL)
- studenti con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o culturale
- studenti stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

2. Finalità

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere:
 - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
 - comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
 - educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, ASL, Città Metropolitana, Regione, Enti di formazione, ...).

3. Normativa di riferimento

Norme di carattere generale

- DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59
- Legge 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169
- D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Disabilità

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone handicappate
- DPR n. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
- DPR n. 323 del 23 luglio 1998 Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
- Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 Attività di programmazione dell'inclusione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
- O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15
- C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
- DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

- Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 Trasmissione delle "Linee guida per l'inclusione scolastica degli alunni con la disabilità"
- D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- DLvo n. 96 del 7 agosto 2019 Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
- D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66", come modificato dal D.I.153/2023.
- Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021 Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 come modificato dal D.I.153/2023
- D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021 Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione "Adozione delle misure di accompagnamento relative alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e, in particolare, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 nonché per l'adozione dei correlati allegati.
- Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento, pubblicate in GU il 7/01/2023 (Le Linee Guida sono state predisposte dal Gruppo di lavoro istituito con DM 13 luglio 2018, al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 5, comma 6 del Decreto legislativo n. 66/2017)

Disturbi Specifici dell'Apprendimento

- Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 Iniziative relative alla dislessia
- Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 Iniziative relative alla dislessia
- Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- DM n. 5669 del 12 luglio 2011 Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento

- Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Altri Bisogni Educativi Speciali

- Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
- Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
- CM n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
- Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività
- Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti
- Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014 Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati" come aggiornate nel 2023 (prot.AOOGABMI n.5 del 28.03.2023)
- Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018 L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 20-7246 Legge Regionale 28/2007, art. 15: modalita' di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (EES): modifica alle DD.G.R. n. 18-10723 del 9 febbraio 2009 e n. 13-10889 del 2 marzo 2009 - Attuazione D.G.R. 25-6992 del 30.12.2013 - Azione 14.4.6 recante "Assistenza Territoriale a soggetti minori"

Alunni stranieri

- DPR n. 394 del 31 agosto 1999 Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286
- CM n. 24 del 1 marzo 2006 Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2006"
- CM n. 2 dell'8 gennaio 2010 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

- CM n. 465 del 27 gennaio 2012 Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato
- Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 Trasmissione delle “Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014”
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)
- Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l'inclusione degli alunni stranieri e per l'interculturalità”
- Ministero dell'Istruzione, “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori”, marzo 2022 (a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale)

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. Quadro generale

DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3)	
<p>Portatori di disabilità sensoriale. I portatori di disabilità sensoriale sono coloro che hanno problemi di vista, udito, olfatto e gusto. Hanno bisogno di aiuto per svolgere le normali attività quotidiane.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Certificato medico diagnostico-funzionale (servizio sanitario)2. Accertamento di invalidità (riferita alla ridotta capacità) e della condizione di handicap¹ (riferita allo svantaggio sociale) (INPS)3. Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (INPS)4. Profilo di funzionamento PF5. PEI
<p>Portatori di disabilità motorie. I portatori di disabilità motorie sono quelli che hanno difficoltà a muoversi autonomamente a causa di problemi fisici o motori. Si tratta di persone che spesso necessitano di ausili per la deambulazione e che hanno bisogno di un ambiente adeguato per svolgere le normali attività quotidiane.</p>	
<p>Portatori di disabilità intellettive. I portatori di disabilità intellettive hanno un quoziente intellettivo inferiore alla media (QI < 70). Possono avere difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione e nell'interazione sociale. Hanno spesso problemi a orientarsi nello spazio e nel tempo.</p>	
<p>Portatori di disabilità psichica. I portatori di disabilità psichica sono persone che hanno difficoltà nell'esecuzione di alcune funzioni cognitive, emotive e sociali. In genere queste persone necessitano di un supporto costante per poter condurre una vita autonoma. La disabilità psichica può essere congenita o acquisita in seguito a traumi o malattie.</p>	

¹ differenza tra handicap e disabilità: handicap è un termine legale che indica una situazione di svantaggio rispetto alla media per chiunque, causato da una disabilità

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

DSA certificati (Legge 170/2010)

Diagnosi di cui all'art. 3 L 170/2010 e **Certificazione** secondo le Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 25 luglio 2012

La diagnosi clinica può essere realizzata solo da psicologi e neuropsichiatri infantili, mediante specifici test standardizzati. La diagnosi può essere effettuata da specialisti o strutture accreditate, ma deve essere convalidata dall'ASL.

Il **profilo di funzionamento** allegato alla diagnosi deve essere aggiornato:

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro, ma se sono passati meno di tre anni non è strettamente obbligatorio.
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

Altri disturbi evolutivi.

I disturbi dello sviluppo neurologico sono condizioni con correlazione neurologica che possono interferire con l'acquisizione, la ritenzione o l'applicazione di abilità specifiche o serie di informazioni. Possono comportare **disfunzioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio**, della capacità di risolvere i problemi o dell'interazione sociale. Tali disturbi possono essere lievi e di facile gestione mediante interventi educativi e comportamentali oppure più gravi, nel qual caso le persone che ne sono affette richiedono maggiore assistenza.

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e circolare n. 8 del 6 marzo 2013

Diagnosi clinica

Nota:

per "**DIAGNOSI**" si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Per "**CERTIFICAZIONE**" si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono

<p>ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI</p> <p>F 80 Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio F 82 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria</p> <p>Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)</p> <p>F 90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione F 90.1 Disturbo ipercinetico della condotta F 90.8 Sindrome ipercinetiche di altro tipo F 90.9 Sindrome ipercinetica non specificata</p> <p>Livello Intellettivo Limite (o Funzionamento Cognitivo Limite)</p>	<p>disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Pertanto: 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente; 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.</p> <p>DGR Piemonte 20/2014 "ritenuto che all'interno della generale categoria dei BES, siano da individuare i bisogni derivanti dalle Esigenze Educative Speciali (EES) che rappresentano condizioni di salute a rilevanza sanitaria e per le quali i servizi sanitari, su richiesta della famiglia, possono accertarne la diagnosi e certificarla per favorire l'inclusione nel percorso scolastico" "considerato che le diagnosi da certificare come EES non comportano necessariamente la definizione di un progetto educativo e didattico formulato con l'utilizzo dell'ICF e pertanto non è più da ritenersi una funzione assoggettata all'UMVD-Minori, ma la valutazione e certificazione può essere effettuata dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile/Psicologia o da professionisti privati</p>
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO	
<p>Studenti e studentesse che si trovano in situazione di svantaggio, anche temporaneo, per cause diverse (socio-economiche; linguistiche e culturali; altro)</p>	<p>Documentazione che attesti la situazione di svantaggio Segnalazione del Consiglio di Classe</p>

2. Studenti con disabilità (Legge 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, precisa che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri". L'art. 24 riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

1. al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
2. allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
3. a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera".

Il Certificato medico diagnostico-funzionale viene redatto dai medici specialisti del servizio sanitario (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). Attraverso un percorso di accoglienza e valutazione, viene formulata una diagnosi della patologia e si propone alla famiglia l'eventuale avvio di un percorso per la valutazione presso la Commissione INPS per l'accertamento della condizione di disabilità e il contestuale accertamento ai fini dell'inclusione scolastica.

A seguito dell'accertamento da parte della Commissione dell'INPS, l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL, con la collaborazione dello studente e della famiglia e con la partecipazione di un rappresentante della scuola, redige il Profilo di Funzionamento ai sensi art. 12 Legge 104/92 come modificato dall'art. 5 D.Lgs. 66/2017. Il Profilo di Funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI.

3. Studenti con disturbi evolutivi specifici

a. Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà.

Tra i DSA si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con conseguente mancata o limitata comprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi dell'apprendimento sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle ASL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'ASL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione (ICD-10)*, sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Studenti con deficit nell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, pur non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Studenti con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, pur non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione

motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Studenti con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Presentano spesso tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio (DOP); disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome da deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme a una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Studenti con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Studenti con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85

punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno raggiungere il successo formativo al pari dei loro coetanei. Gli interventi educativi e didattici hanno anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Studenti con disturbi della condotta

Studenti che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia) F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale
F. 98	Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale
R41.8	Funzionamento intellettivo limite FIL (70<QI<85)

4. Studenti in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli studenti e le studentesse che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio studenti di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

5. A chi chiedere informazioni e chiarimenti

Per informazioni in caso di prima iscrizione di uno studente con Bisogni Educativi Speciali presso l'Istituto scolastico, le famiglie possono rivolgersi al:

- referente inclusione
- coordinatore del dipartimento di sostegno
- referente DSA

durante gli orari di ricevimento settimanale o telefonando a scuola per fissare un appuntamento.

Nel caso in cui emergessero particolari necessità in corso d'anno, i genitori potranno contattare:

- il coordinatore di classe
- il docente di sostegno

durante gli orari di ricevimento settimanale o telefonando a scuola per fissare un appuntamento.

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DISABILITÀ

Le fasi del progetto di inclusione

Orientamento in ingresso

Nel periodo precedente l'iscrizione al nuovo anno scolastico le famiglie possono visitare le sedi dell'Istituto, conoscere l'offerta formativa e contattare il Dirigente e la Funzione Strumentale per l'Inclusione. Al momento dell'iscrizione la famiglia dello studente/essa fornisce alla segreteria dell'Istituto tutta la documentazione aggiornata per gli adempimenti previsti.

Raccolta ed analisi dei dati

Consiste nella raccolta di informazioni sullo studente/essa con disabilità dalla famiglia e dalla scuola di provenienza, alla quale si chiede un resoconto degli obiettivi prefissati raggiunti e non raggiunti, delle abilità cognitive, delle potenzialità sviluppate e delle modalità relazionali, mediante la trasmissione del PEI, del Profilo di Funzionamento e delle Verifiche/Relazioni finali.

All'inizio dell'anno scolastico i nuovi docenti di sostegno e i docenti del Consiglio di Classe acquisiscono la documentazione dello studente/essa.

E' importante accertarsi del fatto che la documentazione che accompagna lo studente/essa sia completa, aggiornata ed ordinata in ogni sua parte già dall'iniziale fase dell'accoglienza.

Continuità

Sono previsti incontri di continuità con la scuola secondaria di primo grado funzionali alla conoscenza del nuovo ambiente scolastico: gli spazi interni ed esterni, i laboratori, la struttura architettonica dell'edificio, nonché il personale presente.

Formazione delle classi

Il Dirigente Scolastico provvede, tenendo conto della documentazione prevista dalla normativa e di ogni altra informazione utile, all'inserimento dello studente/essa in una classe ritenuta la più idonea all'inclusione dello stesso. Nel caso in cui si trovi in condizione di gravità e si debba iscrivere in classe prima, è possibile richiedere una classe con numero ridotto di studenti in base al DPR 81/2009, art. 5 comma 2, mediante la redazione di un

apposito progetto. L'autorizzazione alla costituzione di una classe ridotta è concessa dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Accoglienza

Durante il primo periodo di scuola, in relazione alla classe frequentata, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dello studente/essa, da parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe con l'ausilio dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, se previsto.

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il Gruppo di Lavoro Operativo è costituito dai docenti del Consiglio di Classe, dal personale educativo, dalla famiglia, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno, con la partecipazione degli operatori sanitari e dei referenti medici e clinici della Azienda Sanitaria Locale e di eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Per il funzionamento del GLO si rimanda al "Regolamento dei gruppi di lavoro per la realizzazione dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali" adottato dall'Istituto.

Partecipazione alle attività extrascolastiche

Al fine di promuovere la piena partecipazione degli studenti e delle studentesse con disabilità alla vita scolastica, la scuola si adopera per progettare e realizzare attività extrascolastiche che concorrano a questo obiettivo. I docenti dei singoli Consigli di Classe vagliano le proposte di viaggi di istruzione e uscite didattiche tenendo conto della composizione della classe e della presenza di studenti e studentesse in situazione di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, psichica). La partecipazione degli studenti viene garantita applicando il principio dell'accomodamento ragionevole².

² "Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali. **Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006**

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON DSA

Le fasi del progetto di inclusione

Iscrizione alle classi prime

- Al momento dell'iscrizione online, i genitori devono segnalare nell'apposito spazio la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- Tra giugno e settembre, i genitori devono portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL oppure autorizzare la scuola secondaria di primo grado di provenienza a trasmettere la documentazione al Liceo. Nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle ASL, mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP³.
- Si ricorda ai genitori che la documentazione da depositare in segreteria deve essere aggiornata; in caso contrario la scuola richiederà un aggiornamento del Profilo di Funzionamento, come previsto dalla normativa, in concomitanza con il passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, a meno che siano trascorsi meno di 3 anni dall'ultimo aggiornamento.
- **Entro l'inizio del mese di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia, con lo studente/essa e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Tutti i docenti del Consiglio di Classe effettueranno in classe le necessarie osservazioni sullo stile di apprendimento dello studente/essa
- **Dopo il Consiglio di Classe di ottobre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP
- la redazione del PDP andrà completata entro il primo trimestre⁴.

³ Circ. Min. n 8 del 6 marzo 2013 "Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010"

⁴ L 170/2010 art. 3 la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento [...] che può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato

- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all'anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- La famiglia può avviare di sua iniziativa il percorso diagnostico, in collaborazione con la scuola
- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti ASL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle ASL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP⁵;
- il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia, con lo studente/essa e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- per quanto riguarda i tempi per la consegna della certificazione, si rimanda all'Accordo Stato - Regioni sulle certificazioni per i DSA, che raccomanda: "La diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste [...]. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene".
- Si richiama la necessità della collaborazione tra scuola e famiglia, con il coinvolgimento diretto dello studente o della studentessa che avverta difficoltà specifiche, al fine di co-progettare il miglior percorso formativo
- Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una durata non

⁵ Circ. Min. n 8 del 6 marzo 2013 vedi nota 3

superiore all'anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato

- si ricorda ai genitori che
 - la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo⁶**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
 - per l'accesso alle misure compensative e dispensative previste nei percorsi universitari non devono essere trascorsi più di tre anni dall'aggiornamento del Profilo di Funzionamento.
- L'Ordinanza Ministeriale pubblicata del mese di maggio e relativa agli Esami di Stato, all'articolo *Esami dei candidati con DSA e BES*, dà indicazioni precise sulla documentazione da predisporre e sulle metodologie pratiche di lavoro per ogni anno scolastico.

⁶ Circ. Min. n 8 del 6 marzo 2013 "Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)".

PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE STRANIERE, SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

1. Premessa e normativa di riferimento

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

2. L'iscrizione a scuola di studenti neo arrivati

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale,

indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

3. La personalizzazione del percorso di apprendimento

I docenti del Consiglio di Classe in cui è stato inserito lo studente/essa provvedono a:

- organizzare l'accoglienza all'interno della classe
- rilevare le conoscenze già acquisite e i bisogni di apprendimento dello studente/essa
- elaborare percorsi didattici individualizzati e programmare gli obiettivi possibili.
- valutare il percorso dello studente/essa in relazione alla situazione di partenza, considerando la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

Adozione di un Piano Didattico Personalizzato

Dopo una fase di osservazione sistematica, il Consiglio di Classe, nei casi in cui ne rilevi la necessità per favorire il successo negli apprendimenti, predisporre un Piano Didattico Personalizzato (PDP) esplicitando le misure compensative e dispensative, le modalità e i criteri di verifica che intende adottare nei confronti dello studente/essa.

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli studenti, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati, laddove possibile, da facilitatori linguistici esterni, allo scopo convenzionati con la scuola.

ALLEGATO 1 - Curricolo dello studente con disabilità: comunicazione del Consiglio di Classe

Alla Famiglia dello studente/della studentessa

classe ____ sezione ____ indirizzo

Oggetto: Comunicazione sulla tipologia del percorso didattico

Il Consiglio di Classe della (*classe e sezione*) indirizzo (*Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane...*) comunica alla famiglia dello studente/essa in oggetto di voler adottare nei suoi riguardi una progettazione didattica:

- A. identica alla progettazione didattica della classe, applicando gli stessi criteri di valutazione
- B. con personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione con verifiche identiche o equipollenti
- C. differenziata, con verifiche NON equipollenti.

ai sensi dell'art. 10 del D.l. 182/2020 come modificato dal D.l. 153/2023 e dell'art. 20 del D.lgs. 62/2017 "Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento"

La famiglia è invitata ad esprimere la sua opinione, inviando all'Istituto una comunicazione scritta entro e non oltre il _____ utilizzando il modulo allegato alla presente.

Se la famiglia comunicherà l'intenzione di non accettare per il proprio figlio/a una progettazione didattica differenziata (percorso C.), questi sarà senz'altro valutato/a conformemente agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali.

Passato il termine indicato, in assenza di comunicazione da parte della famiglia, l'intenzione del Consiglio di Classe verrà ritenuta approvata.

Si allegano informazioni sugli effetti della valutazione "personalizzata" o differenziata" ai fini degli Esami di Stato.

Disponibili per ogni ulteriore chiarimento,
porgiamo distinti saluti

Il Consiglio di Classe

DOCENTE	MATERIA	FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Giaccone

Susa/Bussoleno _____

ALLEGATO 2 - Curriculum dello studente con disabilità: dichiarazione della famiglia

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Norberto Rosa

I sottoscritti _____

in qualità di _____

dello/a studente/essa _____

iscritto/a alla classe ____ sez. ____ indirizzo _____ del Suo Istituto,

DICHIARANO

- di accettare
- di NON accettare

la decisione del Consiglio di Classe sulla tipologia del percorso didattico dello studente/essa in questione e chiedono che venga valutata/o sulla base di un percorso didattico:

- A. ordinario
- B. personalizzato, con verifiche equipollenti
- C. differenziato, con verifiche NON equipollenti

Luogo e data

Firme

ALLEGATO 3 - Informazioni sul percorso di studi dello studente con disabilità e sulla validità del titolo di studio

Si riporta per informazione delle famiglie degli studenti e delle studentesse con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica un estratto delle "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche" emanate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Allegato B al Decreto Interministeriale n. 53 del 1/08/2023)

Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo

Si ritiene utile fornire in questa sede un ulteriore approfondimento sui temi relativi al percorso didattico da seguire e al titolo di studio conseguibile, atteso che alcune norme tuttora richiamate, pur se non esplicitamente abrogate, sono state superate, ed è necessario un riferimento univoco al riguardo.

La locuzione "PEI differenziato", presente nell'OM 90/2001, specie all'articolo 15, comma 6, trae origine dalla sentenza della Corte Costituzionale n.215/87 e dalla conseguente circolare ministeriale n. 262/88, richiamata nell'OM 90/2001 all'articolo 15 comma 4, che riconosce agli alunni con disabilità, anche in situazione di gravità, il diritto alla frequenza delle scuole superiori.

Tale sentenza è stata oggetto di un quesito al Consiglio di Stato rivolto dal MIUR. Il parere è stato reso in data 10 aprile 1991 (prot. n.348) e vi è chiaramente detto che la sentenza va applicata secondo il principio che *«gli alunni con disabilità anche grave hanno un "diritto allo studio" ma non anche "al titolo di studio"»*.

Il parere del Consiglio di Stato ha impiegato dieci anni per poter trovare applicazione con l'Ordinanza ministeriale n. 90 del 2001, che ha consentito agli alunni con disabilità in situazione di gravità, i quali non potevano ottenere il 'diploma di licenza media', di ottenere un attestato quale *«titolo idoneo per l'iscrizione alle scuole superiori al solo fine di ottenere analogo attestato al termine degli esami conclusivi del secondo ciclo di studi»* (OM 90/2001, articolo 11, commi 11 e 12).

L'Ordinanza n. 90/01 ha applicato la sentenza della Corte Costituzionale e il parere del Consiglio di Stato con le norme contenute all'articolo 15.

Quanto alle prove equipollenti, di cui all'articolo 16, comma 3 della legge 104/92, esse sono state previste solo per gli alunni con PEI semplificato e la loro definizione si rinviene nel DPR 323 del 98.

[omissis]

Nel D.Lgs. 62/2017 si registra una generale differenza d'impianto tra primo e secondo ciclo, che si manifesta anche in relazione al linguaggio utilizzato, e con riferimento ai candidati con disabilità. Per il primo ciclo si parla di prove d'esame *«differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma»*; come è noto, infatti, nel primo ciclo non è necessaria la differenziazione tra prove equipollenti e prove non equipollenti, in quanto l'alunno con disabilità che sostiene l'esame consegue comunque il diploma.

Con riferimento al secondo ciclo, le disposizioni contenute nel DLgs 62/2017 riguardano il solo esame di Stato e non la valutazione intermedia, mentre il tema del PEI non è affrontato in maniera diretta, bensì trattato solo in relazione all'esame. L'articolo 20 - dedicato a studenti con disabilità e DSA - esordisce così al comma 1: *«Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato»*. Spetta dunque al Consiglio di classe stabilire la tipologia delle prove che il candidato sosterrà, e si dichiara la *possibilità* che esse abbiano "valore equipollente" all'interno del PEI. Appare evidente che, all'interno del PEI (ovviamente in relazione alla totalità delle scelte ivi effettuate), il Consiglio di classe possa prevedere sia prove equipollenti sia prove non equipollenti. Si configurano dunque tipologie diverse di PEI: la tipologia che prevede prove equipollenti (e nella quale dunque gli obiettivi sono conformi al PECUP, alle Indicazioni nazionali o alle Linee guida, seppure in forma semplificata e/o opportunamente essenzializzata) e quella che prevede prove non equipollenti (i cui obiettivi non sono riconducibili alle fonti sopra elencate).

Anche qui, come nel primo ciclo, il comma 2 prevede prove "differenziate": ma tali prove, oltre a essere differenziate, sono distinte nelle due tipologie sopra richiamate, equipollenti (che danno diritto al rilascio del diploma) e non equipollenti (che conducono al rilascio dell'attestato, di cui al comma

5). Le prove “differenziate” possono essere “una o più” (comma 2), il che lascia intendere che sia possibile, per un candidato con una disabilità lieve, affrontare una prova in forma non differenziata; come pure, per un candidato con disabilità grave, è possibile non sostenere affatto una prova, il che non inficia il diritto all’attestato, diritto che resta intatto anche nel caso in cui il candidato disabile non sostenga affatto l’esame (comma 5).

Il PEI deve, per quanto sopra, essere coerente con le diverse fattispecie contemplate nel decreto 62/2017 in relazione all’esame conclusivo del secondo ciclo: il tema della denominazione di queste differenti tipologie di PEI non è affrontato nel DLgs 62/2017. Le tipologie sono tre: una prima limitata a disabilità prettamente attinenti alla sfera fisica (tipologia più rara) e le altre due corrispondenti alle vecchie denominazioni di PEI “per obiettivi minimi” e di PEI “differenziato” (che sono le due tipologie più utilizzate nelle scuole). Tale schema ricomprende dunque tutti i percorsi didattici che possono essere disegnati per uno studente con disabilità.

È del tutto evidente che si configuri, per gli studenti con disabilità grave, un “diritto allo studio” ma non un “diritto al titolo”. Il conseguimento del diploma conclusivo del secondo ciclo ha senso in relazione al valore legale dello stesso, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’inserimento nel mondo del lavoro; e *presuppone il conseguimento* (sia pur a diversi livelli in rapporto alle valutazioni conseguite) dei risultati di apprendimento dei PECUP e di competenze e risultati / obiettivi di apprendimento conformi a Indicazioni nazionali e Linee guida.

E qui si inserisce un’altra considerazione: nell’impianto ordinamentale, è *sufficiente una singola “non conformità” in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma*. Prova ne sia la previsione del comma 13 dello stesso articolo 20, per cui è sufficiente che uno studente con DSA sia esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere per considerare il suo percorso didattico differenziato e per determinare il conseguimento dell’attestato e non del diploma.

Dall’analisi complessiva delle disposizioni vigenti, sulla base di una interpretazione sistematica della normativa in argomento, si può tenere fermo che:

a) alunni e studenti con disabilità, anche grave, hanno un “*diritto allo studio*” ma non anche “*al titolo di studio*”;

b) alunni e studenti con disabilità possono seguire:

i. **percorsi didattici ordinari**, conformi alla progettazione didattica della classe, sulla base del curriculum d'istituto;

ii. **percorsi didattici personalizzati** in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento, alle strategie, alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione (in questo caso, ci riferiamo ad un "PEI semplificato");

iii. **percorsi didattici differenziati** (sulla base di un "PEI differenziato").

Per quanto sopra, nel nuovo modello di PEI è inserito lo schema riepilogativo già sopra riportato:

A. percorso ordinario;

B. percorso personalizzato (con prove equipollenti);

C. percorso differenziato.